

# Shipping Italy

Il quotidiano online del trasporto marittimo

## Caso Al Salam Boccaccio 98: il Rina potrà essere giudicato in Italia

Nicola Capuzzo · Thursday, May 7th, 2020

Le vittime dell'affondamento di una nave che ha navigato sotto bandiera di Panama possono proporre un'azione di risarcimento danni dinanzi a un tribunale italiano nei confronti del registro navale che ne aveva fornito la classificazione e certificazione. E' questa la conclusione a cui è giunta la Corte di Giustizia Europea che ha pubblicato una nota a seguito della [sentenza appena pronunciata](#) per spiegare che quindi il gruppo guidato da Ugo Salerno non potrà godere di una sorta di immunità giuridica a casa propria. Una richiesta di chiarimenti in tal senso era stata espressamente inviata in Lussemburgo dalla Corte dal Tribunale di Genova,

Il caso in questione riguarda infatti il traghetto Al Salam Boccaccio '98, battente bandiera della Repubblica di Panama, e affondato nel Mar Rosso nel 2006 con a bordo più di 1.000 persone che hanno perso la vita. I parenti delle vittime e i sopravvissuti all'affondamento si erano rivolti al Tribunale di Genova chiamando in causa Rina SpA e l'Ente Registro Italiano Navale che lo controlla chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità civile della società per aver fornito classificazioni e certificazioni a una nave che è poi affondata. Il Rina aveva provato appunto a opporsi al giudizio in Italia ritenendo che il tribunale di Genova non potesse essere competente sulla questione. La Corte di Giustizia Europea ha ora stabilito che così non è.

Il Gruppo Rina a seguito del pronunciamento del Lussemburgo ha precisato quanto segue: “In merito al comunicato stampa diffuso dalla Corte di Giustizia Europea relativo alle conclusioni sulla questione preliminare proposta dal Tribunale di Genova in un procedimento relativo all'incidente occorso nell'anno 2006 alla nave Al Salam Boccaccio, Rina precisa che la Corte ha espresso la propria posizione esclusivamente sulla questione di carattere processuale dell'individuazione della giurisdizione competente. La Corte ha, inoltre, stabilito che le verifiche necessarie all'applicazione in concreto dei principi da essa stessa affermati dovranno essere effettuate dal giudice nazionale, al quale spetterà pronunciarsi sulla propria competenza. Resta del tutto estranea al giudizio della Corte del Lussemburgo e, quindi, alla pronuncia di oggi, ogni valutazione nel merito della vicenda. Rina in proposito ribadisce e conferma la correttezza del proprio operato”.

**ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER QUOTIDIANA GRATUITA DI SHIPPING ITALY**

This entry was posted on Thursday, May 7th, 2020 at 3:42 pm and is filed under [Navi](#)

---

You can follow any responses to this entry through the [Comments \(RSS\)](#) feed. Both comments and pings are currently closed.